



Comune di Piane Crati

PROVINCIA DI COSENZA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI ALLA VIA SANTA MARIA PERIODO: 01/02/2019 – 30/06/2023

ALLEGATO
ALLA
DELIBERA

N. 01/GC

DEL 07/01/2018

L'anno, il giorno del mese di presso la residen-
za comunale , con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Piane Crati (CS) c.f / p.iva 00374210789 in persona del Responsabile del Settore Tecnico Comu-
nale, ing. Pasquale Luca Lavorata, in esecuzione del decreto sindacale di nomina n° 7 del 29/11/2018

E

l'associazione sportiva, con sede in,
via, c.f / p.iva,
in persona del Sig., nato a,
il, residente a in via,
che interviene in qualità di

Premesso che con atto deliberativo n. 01/GC, in data 07/01/2019, si stabiliva di concedere in uso alla predetta
associazione sportiva gli impianti siti nel Comune di Piane Crati alla Via Santa Maria, tra le parti, come sopra
generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della prati-
ca sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente
locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio, tramite una contribuzione tesa a facilitare gli interventi
delle associazioni medesime e la gestione diretta dei seguenti impianti sportivi siti nel Comune:

a. campo sportivo costituito da: campo in erba delle dimensioni di 65 * 130 m, circondato da piste di atletica pa-
vimentate con manto bituminoso e dotato di spogliatoi, baracca attrezzi, n° 2 pozzi artesiani, impianto di irriga-
zione ed impianto di illuminazione per allenamento serale. Il tutto racchiuso da recinzione con offendicoli costi-

tuita pilastri IPE 100 e rete metallica, presentante n° due cancelli carrabili per consentire l'accesso diretto al terreno di gioco ed all'area spogliatoi. Detto impianto si completa con l'esistenza di gradonata esterna omologata per accogliere meno di 200 persone e strada esterna in terra battuta perimetrante l'intero campo all'esterno della recinzione.

b. campo da tennis regolamentare, con pavimentazione costituita da guaina bituminosa, recintato ed accessibile mediante cancello pedonale.

c. campo di calcetto in erba sintetica, dotato di spogliatoi ed impianto di illuminazione per gioco serale. Idoneamente recintato ed accessibile mediante cancello collegante l'area spogliatoi. All'area di gioco si può accedere anche per il tramite di cancello carrabile esistente nella recinzione esterna.

Art. 2

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendone l'uso a tutti i cittadini. Gli stessi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la costituzione di una scuola calcio la quale preveda, obbligatoriamente, speciali e particolari agevolazioni per i bambini residenti nel Comune di Piane Crati, frequentanti la scuola dell'obbligo;
- b) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- c) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune;
- d) partecipazione e supporto organizzativo e tecnico nell'organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3

GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A. a carico del concessionario:

1. trasmissione obbligatoria del programma di utilizzo degli impianti sportivi prima dell'inizio di ogni evento e/o torneo e/o manifestazione ivi compreso il numero presunto degli iscritti e l'eventuale quota di partecipazione. In riferimento alla scuola calcio tale comunicazione dovrà necessariamente avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno;

2. servizio di pulizie ad ogni uso degli impianti, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
3. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
4. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
5. manutenzione di arredi, attrezzature e apparecchiature elettriche, di impianti di illuminazione ed idrico, di infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
6. manutenzione della centrale termica;
7. gestione oculata del sistema di irrigazione esistente costituito da pozzo artesiano e tubazione;
8. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla pubblica fognatura;
9. manutenzione delle porte e delle serrature;
10. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
11. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
12. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo sotto indicato:
 - dopo l'utilizzo del campo di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione, quando necessaria, mediante l'utilizzo del sistema di irrigazione di proprietà comunale;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
13. manutenzione periodica dell'attrezzatura antincendio in modo che la stessa risulti sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondente alle norme di legge vigenti;
14. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni utilizzo;
15. assicurazione degli impianti e responsabilità civile verso terzi;
16. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati distintamente sia da personale dipendente dal concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
2. verifiche, finalizzate a controllare lo stato di manutenzione degli impianti ed il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:
 - a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
 - b. dall'Amministrazione Comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso agli impianti ed ai relativi servizi, che il concessionario è tenuto a prestare, è a titolo gratuito;
 - c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra le istituzioni scolastiche ed il concessionario; quest'ultimo dovrà garantire l'accesso agli impianti ed ai relativi servizi;
 - d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2.
2. L'Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti.
3. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.
4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b, c, d è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
 - apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 - supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 - presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.
5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, per cause non ad esso attribuibili, il Concessionario è autorizzato a richiedere, all'utilizzatore, il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione Comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stage, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività societarie;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
3. Il concessionario può disporre di eventuali delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
 - d. contributi pubblici e privati;
 - e. quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
 - f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Art. 6

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'Amministrazione Comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:
 - a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel Comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
 - b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
 - c. programma degli allenamenti;
 - d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 7

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.
2. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico.

Art. 8

DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino alla scadenza indicata in oggetto, a decorrere dal giorno di sottoscrizione della stessa.

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi all'altra parte almeno quattro mesi prima. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 9

CAUZIONE

1. Il valore economico annuale della concessione ammonta a complessivi euro diecimila/00. Il concessionario all'atto della stipulazione, deve presentare idonea cauzione pari al 10% del valore corrispondente all'intero periodo di concessione. La cauzione, quale garanzia della corretta applicazione della presente convenzione, può essere presentata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere validità per l'intero periodo di concessione.

Art. 10

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 12

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 500'000,00 (euro cinquecentomila/00).
4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 100'000,00 per beni immobili e mobili.

Art. 13

INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:
 - a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
 - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.
3. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 14

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

Art. 15

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 16

SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative;
- e. garanzie.

Art. 17

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,